

## **OMISSIS**

### **ART. 21**

#### **TITOLI VALUTABILI NELLE SELEZIONI**

1. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove pratiche, scritte, tecnico-pratiche o prove attitudinali e prima che si proceda alla valutazione delle stesse.
2. I titoli valutabili per le selezioni si suddividono in quattro tipologie:
  - a) titoli di studio;
  - b) titoli di servizio presso enti pubblici;
  - c) titoli vari espressamente indicati nell'avviso di selezione;
  - d) curriculum professionale.
3. La valutazione dei titoli viene effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 22 e seguenti del presente Regolamento.
4. Il periodo di effettivo servizio militare di leva, richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestato presso le Forze Armate, di cui alla Legge 24.12.86, n° 958, è equiparato al servizio civile prestato presso le pubbliche amministrazioni. Tali periodi sono valutati equiparando alla categoria B il servizio prestato in qualità di soldato semplice, alla categoria C1 il servizio prestato in qualità di sottufficiale e alla categoria D1 il servizio prestato in qualità di ufficiale.
5. Il servizio prestato a tempo parziale viene valutato in misura proporzionale.
6. Il servizio prestato nell'ambito di rapporto di lavoro a tempo determinato presso un Ente locale può essere valutato in misura percentualmente superiore rispetto a quello prestato presso altro Ente pubblico o privato, sulla base di quanto disposto mediante il provvedimento di Giunta attraverso il quale si dispone l'attivazione della procedura concorsuale pubblica e del successivo bando di concorso.
7. I titoli valutabili ai fini della selezione devono essere stati conseguiti entro i termini di scadenza dell'avviso di selezione (ovvero entro la data dell'avviso di indizione della selezione, qualora in tal senso specificato nel provvedimento di attivazione della procedura selettiva) e sono valutati ai soli candidati che hanno partecipato alle prove selettive previste. I titoli dichiarati o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati né regolarizzati, successivamente alla scadenza dell'avviso di selezione.

### **ART. 22**

#### **VALUTAZIONE DEI TITOLI**

1. Salvo quanto previsto per i titoli di studio, ai fini della specifica valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad essi riservati dal precedente articolo, sono ripartiti:



4. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di ditte o soggetti privati.

## **ART. 25**

### **VALUTAZIONE DEL CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE**

1. Nel curriculum formativo e professionale, per la cui valutazione la Commissione dispone di 2 punti, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera vita lavorativa, ivi compresi i dottorati di ricerca, i tirocini non valutabili in relazione a norme specifiche, il superamento ( con collocazione nella relativa graduatoria di merito) di concorsi pubblici relativi a posti di pari categoria e profilo professionale. Vi rientrano anche le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici, istituti privati, università, enti di ricerca, ecc., purchè formalmente documentati.

## **ART. 26**

### **VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI**

1. Per la valutazione di altri titoli, non compresi nelle due precedenti categorie e formalmente documentati, la commissione dispone di 1 punto.
2. Gli attestati di profitto conseguiti al termine di corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento, in materie attinenti le abilitazioni professionali, sono valutabili tra i titoli vari.
3. Nell'ambito dei titoli vari sono valutabili le pubblicazioni a stampa, limitatamente ai concorsi a posti ricompresi nella categoria D. Le pubblicazioni (libri, saggi, articoli) devono essere presentate in originale a stampa o copia autentica, assieme agli altri titoli e possono essere valutate solo se attinenti a materie la cui disciplina è oggetto della prova d'esame o comunque denotino un arricchimento della professionalità del concorrente, in riferimento alle funzioni connesse al posto messo a concorso.
4. Qualora rechino la firma di più autori, possono essere prese in considerazione esclusivamente nel caso in cui la parte curata dal candidato sia chiaramente evidenziata rispetto alle altre.
5. Sono valutabili i master conseguiti in materie attinenti la professionalità da selezionare, attestanti, comunque, generale arricchimento della stessa.
6. Sono valutabili i titoli di studio di ordine superiore a quello richiesto per l'ammissione alla selezione, anche non attinenti specificamente alla professionalità richiesta ma, comunque, attestanti generale arricchimento della stessa.
7. Possono altresì essere valutate le specializzazioni connesse al posto a selezione, derivanti da specifico corso professionale e le iscrizioni ad albi professionali, se conseguenti a periodi di praticantato ed esami, ugualmente connesse al posto a selezione.
8. E' valutabile, inoltre, la frequenza di corsi di perfezionamento o aggiornamento su discipline e attività professionali attinenti alle funzioni del posto a selezione.
9. La valutazione delle specializzazioni e dei corsi di perfezionamento o aggiornamento di cui ai commi 8. e 9. viene effettuata allorché tali titoli siano documentati da certificazioni rilasciate da istituzioni pubbliche o da istituti, scuole e centri di formazione pubblici o giuridicamente riconosciuti come tali.

10. La individuazione del punteggio da assegnare al singolo titolo viene fatta, di volta in volta, dalla Commissione, con valutazione discrezionale e secondo equità, tenendo conto della validità e importanza del titolo per il profilo professionale di cui trattasi.